

PROVVEDIMENTO IVASS N. 95 DEL 14 FEBBRAIO 2020 RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018 IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ ALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Relazione

1. Il quadro normativo nazionale

L'articolo 134, comma 4-*bis*, CAP è stato recentemente modificato dall'articolo 55-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cd. DL Fiscale). Il "DL Fiscale" è stato poi convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L'articolo 55-*bis*, comma 2, del sopra menzionato decreto prevede inoltre una disciplina intertemporale per i contratti in corso, stabilendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL Fiscale" le disposizioni novellate si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

Le nuove previsioni troveranno applicazione dal 16 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (cd. DL Milleproroghe), fatta salva l'eventualità che nell'ambito del relativo procedimento di conversione in legge l'articolato sia oggetto di eventuali interventi di modifica.

2. Le novità introdotte

Si riporta di seguito, a fini di maggiore chiarezza, il testo dell'articolo 134, comma 4-*bis*, CAP, come recentemente novellato: «L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto

garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

2. Provvedimento

Il provvedimento, in linea con la normativa primaria, ha come obiettivo l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti interessate dalla modifica della normativa primaria.

3. Struttura del provvedimento

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni interessate dall'intervento di revisione normativa.

In particolare gli articoli 2 e 7 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, nonché l'allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, sono modificati per rendere tali previsioni coerenti con il nuovo dettato normativo di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP, secondo quanto segue.

Con riguardo al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018:

- **art. 2, comma 1: viene inserita esplicitamente**, in ipotesi di accesso al "bonus familiare", **la deroga alla norma generale** che assegnerebbe alla classe di merito di conversione universale 14 (di seguito, classe CU) i veicoli di prima immatricolazione, ovvero oggetto di voltura al PRA ovvero di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli;
- **art. 2, comma 2: viene inserita esplicitamente**, in ipotesi di accesso al "bonus familiare", **la deroga alla norma generale** che assegnerebbe in caso di veicoli già assicurati la classe di merito di conversione universale indicata nell'attestazione sullo stato del rischio;
- **art. 7, comma 2: viene inserito il richiamo al comma 4-bis dell'art. 134 CAP** al fine di rendere coerente la disposizione con il dettato normativo primario;
- **art. 7, comma 2, lettera i): viene eliminato il riferimento al decreto Bersani**;
- **art. 7, comma 3:** il riferimento alla sinistrosità pregressa viene aggiornato alla luce della nuova disposizione primaria.

Con riguardo al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, la modifica proposta ha ad oggetto il contenuto dell'allegato 1, che viene sostituito al fine di tener conto del nuovo disposto di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.

**ANALISI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(C.D. AIR FINALE)**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione in argomento è stata omessa in quanto si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità.

.....

Le disposizioni del Provvedimento rispondono all'esigenza di dare tempestiva attuazione a disposizioni urgenti introdotte dalla legislazione nazionale.

Pertanto, al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità della norma primaria - la cui applicabilità è stata fissata dal decreto Mille-proroghe per il 16 febbraio p.v. - e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, si ritiene che sussistano:

- le condizioni che consentono di derogare alle disposizioni del Titolo II del citato Regolamento, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo;
- le motivate esigenze di cui all'articolo 6, comma 5, del citato Regolamento per ridurre la durata della pubblica consultazione.